



PARERE MOTIVATO

n. 190 in data 01 AGOSTO 2024

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n.24 al Piano degli Interventi per l'ambito dei Casoni Lagunari nel Comune di Caorle (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- che la Commissione Regionale VAS si è riunita in data 01 agosto 2024 come da nota di convocazione del 30 luglio 2024 protocollo regionale n. 380559;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 66748 del 07/02/2024, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n.24 al Piano degli Interventi per l'ambito dei Casoni Lagunari nel Comune di Caorle.

PRESO ATTO che a seguito della richiesta prot n. 86748 del 20/02/2024 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune entro 30 giorni non ha dato riscontro alcuno. Pertanto così come anche evidenziato nella nota si dà conto che non sono pervenute né osservazioni né opposizioni.

CONSIDERATO che:

- Il Comune con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.153412 del 26/03/2024, ha fatto pervenire richiesta di sospensione dei termini procedurali;
- da una preliminare istruttoria tecnica la documentazione presentata risultava carente per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, chiedeva, con nota prot n.188395 del 16/04/2024, un'integrazione di quanto addotto;
- il Comune con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 230252 del 13.05.2024, ha fatto pervenire un'ulteriore richiesta di sospensione dei termini procedurali;
- il Comune con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 282627 del 12.06.2024, ha fatto pervenire integrazioni Vinca.



CONSIDERATO che, con nota prot n. 87013 del 20/02/2024 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, ha inviato richiesta di parere ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV - Area Tecnica e Gestionale U.O. Valutazioni VIA VAS Grandi Opere Ambiente e Salute
- Città Metropolitana di Venezia
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
- Ulss n. 4 "Veneto Orientale"
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale – Basso Piave
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia
- Veritas spa
- Comune di San Michele al Tagliamento

CONSIDERATO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Contributo di Ulss n.4 acquisito al prot. reg. n.112769 del 05/03/2024
- Contributo del Cons. di Bacino Laguna VE acquisito al prot. reg. n. 118248 del 07/03/2024
- Città Metropolitana di Venezia acquisito al prot. reg. n. 147479 del: 22/03/2024
- Comune di San Michele al Tagliamento acquisito al prot. reg. n. 147566 del 22/03/2024
- Veritas SPA acquisito al prot. reg. n. 154321 del 27/03/2024
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale acquisito al prot. reg. n. 166806 del 04/04/2024

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della "Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 282/2024", pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto dell'istanza è la "variante n.24 al Piano degli Interventi per l'ambito dei Casoni Lagunari nel Comune di Caorle (VE)".
L'Amministrazione Comunale di Caorle, a seguito dell'approvazione del PAT, avvenuta in sede di conferenza dei servizi del 10.11.2013 – ratificato dalla Provincia di Venezia con DGP n. 7/2014 (oggi Città Metropolitana di Venezia) vigente dal 08.03.2014 - e alla presentazione del documento di programma del Sindaco in data 03.06.2014, al fine di dare attuazione ai contenuti dello stesso, mediante l'individuazione degli interventi di riqualificazione, ricomposizione del tessuto urbano esistente, con delibera di consiglio comunale n. 86 del 14.11.2016 ha approvato le linee guida finalizzate a regolare gli accordi pubblico privati di cui all'art. 6 della LR 11/2004 e con successivo avviso pubblico del 22.03.2017 ha attivato procedura ad evidenza pubblica per raccogliere proposte di accordi pubblico/privato di rilevante interesse pubblico, finalizzate alla realizzazione di quanto espresso dal documento programmatico del sindaco. Tema di valutazione è la variante al piano degli interventi che detta la disciplina dell'ambito dei Casoni Lagunari, in conformità alle disposizioni dell'art. 9, commi 33-35 delle NTA del PAT, allo scopo di perseguire gli obiettivi di valorizzazione delle strutture da destinare all'ittiturismo della laguna di Caorle, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 36-38 delle medesime NTA del PAT. Infatti, da lungo tempo, il patrimonio etno-antropologico costituito dai Casoni Lagunari di Caorle attende interventi di valorizzazione che ne possano salvaguardare l'esistenza, proiettandola anche nel futuro. Questi manufatti rappresentano un valore identitario e culturale notevole e l'affermazione di nuove attività imprenditoriali quali l'ittiturismo, costituiscono un'occasione per favorire, oltre che la concretizzazione di attività economiche strategiche, anche l'attuazione di azioni efficaci di recupero e tutela. Successivamente, è stato redatto, nel corso del 2015, un progetto di valorizzazione delle strutture per l'ittiturismo della



laguna di Caorle-Bibione, Regolamento (CE) 1198 del 27/07/2006 - Fondo Europeo Pesca, Misura 4.1 – Sviluppo sostenibile zone di pesca, DGR 313/2014 concessione contributo, Progetto FEP n. 14/SZ/. La Variante al PI per l'ambito dei Casoni Lagunari recupera pertanto l'impostazione analitica e progettuale contenuta in tale progetto, in conformità alle disposizioni del PAT e in applicazione degli intendimenti contenuti nel suddetto documento preliminare.

A tale scopo, la Variante al PI per l'ambito dei Casoni Lagunari costituisce la cornice per la necessaria regolamentazione sia dell'utilizzo, sia del recupero e della riqualificazione di tali manufatti, la cui stessa natura precaria, in assenza di qualsiasi provvedimento che ne assicuri la sopravvivenza, li condanna ad una fine certa e ormai indifferibile.

La Variante al PI riguarda quindi la definizione di una "*Disciplina dei casoni lagunari e strutture accessorie*", che costituisce lo strumento specifico per la gestione di una particolare tipologia di attività esercitate dall'uomo in un territorio connotato da delicati equilibri idrogeologici e ecologico-naturalistici.

Come si può rilevare nella documentazione prodotta dall'amministrazione comunale, anche dalla considerazione dell'elenco degli elaborati, la Variante al PI in esame ha sostanzialmente la forma di un articolato normativo per la pianificazione e la regolamentazione dei siti e delle strutture a supporto degli insediamenti lagunari di prevalente attinenza con il mondo della pesca professionale e del turismo sostenibile.

La documentazione di riferimento è quindi costituita da due tipi di elaborati:

1. Elaborati di Analisi: rappresentata dalla raccolta e dalla restituzione di tutti gli elementi conoscitivi propedeutici alla elaborazione del progetto urbanistico;
2. Elaborati di Progetto: concernente l'esplicazione della parte normativa e delle linee guida costruttive per la realizzazione e il mantenimento dei casoni lagunari e dei relativi accessori, compreso altresì la collocazione e la quantificazione delle strutture medesimo.

Il secondo ambito tematico del processo di analisi ha riguardato l'acquisizione specifica delle conoscenze fisiche dei luoghi, la consistenza e la natura dei manufatti esistenti oggetto dello studio. L'indagine si è basata sostanzialmente sulla schedatura realizzata, dapprima col censimento eseguito nel 1989 per il PRG di Caorle, poi aggiornata nel 2009 nell'ambito delle analisi condotte per il Piano Paesaggistico di Dettaglio della Laguna di Caorle, quindi provvedendo ad una verifica e ulteriore aggiornamento in occasione della presente elaborazione. Ciascuna struttura identificata è stata associata a idoneo codice, cui corrisponde un insieme di attributi che esprimono le caratteristiche fondamentali della struttura stessa.

L'ipotesi di progetto perseguita si fonda primariamente sull'obiettivo di fornire una risposta alla domanda di ristrutturazione, riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione in termini ambientali, tipologici e funzionali dei casoni lagunari. Una politica d'intervento basata sulla valorizzazione ambientale e tipologica dei vari elementi costituenti gli insediamenti palustro-lagunari, nella consapevolezza che, l'esito positivo di tale azione, dipende necessariamente dalla capacità di poter rendere funzionale l'insediamento medesimo alle esigenze specifiche della attività da svolgervi, quali appunto quelle connesse all'ittiturismo.

Si è quindi elaborato il documento progettuale chiave da allegare alla Variante al PI (Allegato n. 1 alle NTO), che definisce le tipologie, i caratteri geometrici e le tecniche costruttive dei manufatti, con l'obiettivo di definire una linea guida progettuale degli aspetti tecnici concreti per la realizzazione degli insediamenti in ambito lagunare.

Il secondo contenuto progettuale ha una dimensione di carattere più strettamente urbanistica, riguardando una ipotesi di disciplina, localizzazione e quantificazione che possa finalmente costituire un quadro di pianificazione certo.

Sulla scorta del rilievo dei manufatti e della bibliografia pubblicata, si è costruita un'ipotesi di regola costruttiva e organizzativa dei manufatti, così come storicamente venutasi a definire nel tempo. Sono risultate inoltre di grande importanza, grazie all'interessamento diretto dell'Amministrazione Comunale di Caorle, le testimonianze pervenute dalla viva voce dei rappresentanti delle categorie professionali interessate durante la redazione del progetto di *Valorizzazione delle strutture per*



l'ittiturismo già citato, che hanno confermato e chiarito alcune considerazioni di carattere funzionale e costruttivo relative alle modalità con cui la comunità locale si rapportava all'ambiente fluviale e soprattutto vallivo/lagunare. Grazie a tali acquisizioni è stato possibile definire le componenti che concorrono a determinare la struttura tipologico-formale dei manufatti e dei relativi accessori, consentendo la definizione degli schemi costruttivi maggiormente ricorrenti e dunque tipizzabili, le morfologie ricorrenti, i materiali, le tecniche costruttive e i rapporti geometrico-dimensionali per il proporzionamento dei manufatti. Tali elaborazioni sono quindi confluite nel repertorio grafico-descrittivo riferito a ciascun elemento, contenuto appunto nella Parte Seconda dell'elaborato intitolato "*Allegato 1 alle NTO – Sussidi operativi per gli interventi sui casoni*". Per quanto attiene alla definizione tipologica dei manufatti, gli elaborati definiscono moduli geometrici e tecniche costruttive dei casoni costituenti l'unità principale di riferimento insediativo; dei *casoni accessori* o *secondari* entro i quali collocare gli ambienti di supporto e di servizio all'unità principale; della *'tesora'* sia per l'uso tradizionale quale struttura di appoggio delle attrezzature da pesca, che quale sostegno per l'ombreggiatura di spazi pertinenziali esterni. Per gli altri accessori che costituiscono l'unità d'insediamento del casone lagunare, quali *cavane* e *ormeggi*, si rinvia invece alla documentazione costituente la Variante n. 1 al PI del Comune di Caorle afferente alla gestione e l'utilizzo degli spazi acquei interni, nella quale le suddette infrastrutture sono puntualmente definite e regolamentate. Per quanto riguarda la tipologia del *casone*, la documentazione elaborata fa diretto riferimento a quanto prodotto dalla Provincia di Venezia – Settore Politiche Ambientali, e pubblicato in *Casoni, dalle lagune di Caorle e Bibione a Cavarzere*, Portogruaro 20042. Le prescrizioni e le norme tecniche della presente Variante al PI, operano nella linea tracciata dai principi emanati con la proposta "*Per uno statuto del casone caorloto*" pubblicato nel testo di cui sopra, in particolare, per quanto riguarda il riferimento alle forme e alle tecniche costruttive originarie e tipiche della laguna di Caorle. Nello specifico, le *'Linee guida'* si spingono fino al livello di dettaglio e, a tale scopo, illustrano e definiscono puntualmente le caratteristiche dei manufatti realizzabili negli insediamenti lagunari. Per quanto riguarda l'analisi della Variante rispetto al quadro programmatico sovcomunale, comunale e di settore (PTRC, PTCP, PGRA e PGA, ecc.), è possibile affermare che le modifiche proposte si pongono in coerenza o, in riferimento ai Piani di Settore, non presentano problematiche. Si rileva la prevalente coerenza con il quadro pianificatorio sovraordinato. L'analisi dello stato di fatto dell'ambiente è stata condotta, all'interno del RAP, secondo le matrici aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, biodiversità, paesaggio, patrimonio architettonico archeologico e culturale, inquinanti fisici (acustica, luminoso, radon, RIR), socioeconomia (popolazione, attività economiche, rifiuti, energia), demografia, attività commerciali-produttive e turismo, mobilità, rifiuti. Tale approfondimento, alla scala di definizione dell'ambito di variante, non ha evidenziato particolari sensibilità ambientali. Il territorio di Caorle non presenta rilevanti criticità dal punto di vista sismico, in considerazione della localizzazione e della struttura geologica dei terreni. Sulla base dell'OPCM 3519 del 28/04/2006, si rileva un basso grado di pericolosità. Secondo la classificazione delle zone sismiche il territorio rientrava nella Zona 4. Con DGR 244/2021 la Regione del Veneto ha approvato una nuova classificazione sismica la cui validità è divenuta effettiva trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della stessa nel BUR (BUR n. 38 del 16 marzo 2021). Con quest'ultima norma quindi il Comune di Caorle rientra nella Zona sismica 3, la meno pericolosa secondo la classificazione regionale. Complessivamente, il RAP ha considerato e risulta sostanzialmente rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente e si rileva altresì come l'analisi integrata della documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS e tenuto conto dei pareri resi dai soggetti competenti in materia Ambientale consultati, consente di accertare il rispetto di quanto previsto dai "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12*", di cui all'Allegato I, Parte Seconda, Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Risulta quindi possibile, da parte dell'Autorità competente, l'espressione del presente parere di non assoggettabilità a VAS, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma "3-bis" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., seppur evidenziando la necessità di



prevedere puntuali raccomandazioni la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Caorle (VE).

Infine, preme comunque evidenziare come il presente parere rilasciato nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere ed edifici esistenti e delle azioni previste dalla presente proposta di variante la cui sussistenza e verifica è altresì demandata al Comune.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCA e NUVV in data 01 agosto 2024, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla "Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n.24 al Piano degli Interventi per l'ambito dei Casoni Lagunari nel Comune di Caorle (VE)", sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi della variante, non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

ATTESO che il rispetto delle raccomandazioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "Relazione di sintesi";

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la "Variante n.24 al Piano degli Interventi per l'ambito dei Casoni Lagunari nel Comune di Caorle (VE)" previo rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. in fase di attuazione, siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
2. siano ottemperate le indicazioni/prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti/autorità ambientali, per le parti non in contrasto con i contenuti della presente proposta di parere di non assoggettabilità a VAS;
3. l'attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dalla variante qui in esame, in considerazione del previsto aumento di carico antropico, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle NTA del PGRA (All. A punti 2.1 e 2.2) solo nel caso in cui sia accertato il superamento del rischio specifico medio R2, come disciplinato dall'art.14 commi 2 e 4;
4. deve essere recepito quanto previsto nella "Relazione Istruttoria Tecnica VInCA n. 282/2024" dando atto:



- i. che le parti della variante al Piano in argomento non oggetto della presente valutazione (la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti, anche pianificatori) siano sottoposte al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che è ammessa l'attuazione della presente istanza qualora:
- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
 - B. l'attuazione sia riconducibile ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che il piano in argomento non definisce la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, quale presupposto previsto dalla direttiva 92/43/Cee all'art. 6(4) (recepiti nel D.P.R. n. 357/1997, e ss.mm.ii., all'art 5 commi 9 e 10) per le eventuali procedure in deroga nell'attuazione dello strumento urbanistico;
- iv. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo sotto riportato, nei confronti dei seguenti habitat e specie di interesse comunitario: *Anacamptis pyramidalis*, *Gladiolus palustris*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Salicornia veneta*, *Spiranthes aestivalis*, *Stipa veneta*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Rana dalmatina*, *Triturus carnifex*, *Caretta caretta*, *Coronella austriaca*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Zamenis longissimus*, *Alcedo atthis*, *Ardea purpurea*, *Ardeola ralloides*, *Aythya nyroca*, *Botaurus stellaris*, *Charadrius alexandrinus*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Egretta garzetta*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Himantopus*, *himantopus*, *Ixobrychus minutus*, *Lanius collurio*, *Larus melanocephalus*, *Nycticorax nycticorax*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Recurvirostra avosetta*, *Sterna albifrons*, *Sterna hirundo*, *Sterna sandvicensis*, *Mustela putorius*;
- v. che è stata riconosciuta la sussistenza di un'incidenza significativa negativa nei confronti degli habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1410 "Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", 1510* "Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)", 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)", 2130* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoscenion*", 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*";
- vi. che, a seguito della valutazione appropriata, è prospettata una soluzione alternativa volta a contrastare gli effetti comportanti l'incidenza significativa negativa a carico del predetto elemento di interesse comunitario ad un livello di non significatività e che questa si concretizza per l'ambito dei Casoni lagunari mediante la modifica normativa all'allegato 1 alle NTO:
- adeguando l'indicazione al comma 7 dell'art. 2 nel seguente modo: "In ogni caso la realizzazione di tali parcheggi non potrà interessare Habitat di interesse comunitario entro i Siti della Rete Natura 2000";
 - aggiungendo il comma 3 all'art. 6 con il seguente contenuto: "Non sono consentiti interventi di nuova costruzione di Casoni principali e relativi manufatti accessori eventualmente localizzati in ambiti classificati come Habitat di interesse comunitario entro i Siti della Rete Natura 2000";



- *prescrivendo:*

1. di assumere per la variante al Piano in argomento la soluzione alternativa 2, comportante per l'ambito dei Casoni lagunari la modifica normativa agli articoli 2 e 6 dell'allegato 1 alle NTO. Tale soluzione dovrà essere altresì perfezionata estendendo le limitazioni introdotte con gli articoli modificati anche agli habitat di specie di interesse comunitario rinvenibili nelle aree interessate dall'intero ambito dei Casoni Lagunari;
2. di non interessare ovvero sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e negli ambiti della variante al Piano a questi contermini siano messe in atto idonee modalità attuative tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali (che ne comporterebbero il degrado dell'habitat);
3. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito della variante al Piano in argomento (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti naturali contermini a quelli in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici in esame). In alternativa al rafforzamento delle condizioni ecotonali, con riferimento all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee e per un'estensione equivalente, dovranno essere attuati interventi di miglioramento ambientale per il recupero ovvero il rafforzamento degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario riconosciute presenti, da effettuarsi prioritariamente nelle aree di connessione ecologica-funzionale con riferimento alla rete Natura 2000. I suddetti interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Caorle, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, "Art. 11 - Modalità di svolgimento" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".

Fatte salve le modifiche eventualmente necessarie e finalizzate unicamente all'adeguamento alle prescrizioni impartite da altre Autorità Ambientali, qualsiasi modifica sostanziale rispetto alla documentazione valutata e in atti e di cui al presente parere di non assoggettabilità a VAS, deve essere sottoposta, per la parte in variante, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali/Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

dott. Paolo Giandon

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

arch. Salvina Sist

Il presente parere motivato si compone di 8 pagine.